

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2202-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE ROSA)

Comunicata alla Presidenza il 21 aprile 1983

PER IL

### DISEGNO DI LEGGE

Norme per il trasferimento all'EFIM delle società di imbottigliamento di acque minerali, già inquadrate nell'EAGAT

d'iniziativa dei deputati DAL MASO, CORA, LA LOGGIA, ZAVAGNIN, ZOSO, ZUECH, RAVAGLIA, SEPPIA e VIZZINI

(V. Stampato Camera n. 3810)

*approvato dalla V Commissione permanente (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) della Camera dei deputati nella seduta del 24 febbraio 1983*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 marzo 1983*

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al nostro esame, recentemente approvato in sede legislativa dalla V Commissione della Camera dei deputati, prevede il trasferimento all'EFIM delle partecipazioni azionarie della società « Terme di Recoaro », attualmente possedute dal Comitato di liquidazione per le aziende ex EAGAT (Ente autonomo di gestione per le aziende termali).

Per chiarezza di esposizione ricordo che l'EAGAT è stato soppresso dall'articolo 1-*quinquies* di cui alla legge n. 641 del 1978.

È bene aggiungere che il richiamato articolo 1-*quinquies*, oltre a sopprimere l'EAGAT, attribuisce al già costituito Comitato per la liquidazione dell'EGAM tutte le operazioni di liquidazione del patrimonio dell'Ente gestione terme insieme alle responsabilità di sostegno finanziario delle società operative la cui gestione fiduciaria viene affidata all'EFIM.

In particolare il comma quarto del citato articolo 1-*quinquies* dispone che:

« L'EFIM provvede, nei modi e nei termini previsti da apposito provvedimento legislativo:

a) al ripianamento delle perdite e al risanamento delle gestioni delle società già facenti capo all'EAGAT;

b) all'inquadramento nell'EFIM delle società o stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali già inquadrate nell'EAGAT;

c) al trasferimento alle Regioni delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le attività e i patrimoni alberghieri, per l'ulteriore destinazione agli enti locali nei tempi e nei modi previsti dalla legge di riforma sanitaria, nonchè al trasferimento alle Regioni interessate delle attività e del patrimonio del Centro ittico tarantino campano S.p.a. ».

Il disegno di legge in trattazione dà esecuzione specificatamente al disposto della

lettera b) dell'articolo 1-*quinquies* nel senso che consente di inquadrare nell'ambito dell'EFIM una società, quale la Terme di Recoaro, che opera essenzialmente nel settore dell'imbottigliamento e distinta dalle altre società termali.

Con questo provvedimento, pertanto, si vuole stralciare un'attività tipicamente industriale dal settore termale in genere, nell'attesa che le quattro proposte di legge sinora presentate e che dovranno essere esaminate in prima lettura della V Commissione della Camera dei deputati, possano portare ad una definitiva razionalizzazione di tutto il settore.

In effetti, la società Terme di Recoaro con i suoi 644 dipendenti e 43,8 miliardi di lire di fatturato nel 1982, richiede, per la sua stessa tipologia, un inquadramento in un organismo di gestione orientato al mercato, piuttosto che una ulteriore permanenza in un contesto di società che sono essenzialmente impegnate in campo sociale e sanitario.

Il disegno di legge in esame affronta il problema di questo trasferimento nella maniera più pratica ed operativamente più semplice, prevedendo il passaggio della Recoaro all'EFIM senza corrispettivo ed un finanziamento di 15 miliardi al Comitato di liquidazione EAGAT, da destinare alle necessità delle società termali, nell'attesa dell'auspicato provvedimento definitivo per il settore. In tal modo si assicurano la copertura delle perdite delle società termali stesse e l'esecuzione di alcuni indispensabili interventi per la salvaguardia del patrimonio ex EAGAT.

Al riguardo, desidero precisare che, come previsto dall'articolo 4 del presente disegno di legge, il finanziamento di 15 miliardi non grava sui conti del Tesoro, ma utilizza parte dei fondi residui della liquidazione EGAM.

Dalle ragioni di fondo che suggeriscono il passaggio della società di imbottigliamento Terme di Recoaro all'EFIM, deriva di

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conseguenza che anche la società Fonti di Recoaro, costituita nel 1969 dallo scorporo delle attività industriali delle Terme di Recoaro, venga ceduta al Comitato di liquidazione, anch'essa senza corrispettivo ed a valore nominale.

La minusvalenza patrimoniale derivante verrà sanata dalla Terme di Recoaro con corrispondente riduzione del proprio capitale sociale.

Infine, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame prevede la costituzione di un « Comitato tecnico consultivo di coordinamento per lo sviluppo del termalismo » composto da rappresentanti regionali, dei Ministeri delle partecipazioni statali, della sanità e del turismo, dell'ANCI, dell'EFIM e della Federterme.

Tale Comitato dovrà coordinare sull'intero territorio nazionale la politica di sfruttamento delle risorse idrotermali, armonizzando, data la sua struttura super-regionale, le politiche delle singole Regioni oggi titolari del demanio delle acque interne.

\* \* \*

L'articolo 1 prevede, con espresso richiamo al disposto della legge n. 641 del 1978, il trasferimento delle partecipazioni azionarie nella " Terme di Recoaro " posseduto dal Comitato di liquidazione (99,9974 per cento) e il trasferimento delle partecipazioni azionarie (0,0026 per cento) nella società napoletana per le Terme di Agnano (società appartenente al gruppo ex EAGAT) all'EFIM previo trasferimento al Comitato di liquidazione della partecipazione al 99,9974 per cento posseduta dalla " Terme di Recoaro " nella " Fonti di Recoaro ".

La " Fonti di Recoaro " è una società a carattere esclusivamente termale e sanitario.

L'articolo 2 dispone che i trasferimenti siano effettuati senza corrispettivo, trattandosi di operazioni tra due enti inquadrati nelle partecipazioni statali.

L'EFIM iscriverà il valore nominale della partecipazione " Terme di Recoaro ", al netto della perdita della " Fonti ", in aumento al proprio fondo di dotazione.

L'articolo 3 stabilisce che l'EFIM subentri al soppresso EAGAT nelle garanzie pre-

state ad Istituti di credito a favore della " Terme di Recoaro ".

L'articolo 4 prevede un finanziamento al Comitato di liquidazione EAGAT di 15 miliardi da prelevarsi dai fondi di liquidazione EGAM.

L'articolo 5 costituisce e determina i compiti del « Comitato tecnico consultivo e di coordinamento per lo sviluppo del termalismo ».

L'articolo 6 dispone, infine, che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

\* \* \*

Un ulteriore problema desidero evidenziare anche se non è previsto dal testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

Mi riferisco alla sistemazione del personale ex EAGAT inizialmente pari a 36 unità ed oggi ridotto a 28 unità.

Poichè tutte le proposte di legge finora presentate in merito all'assetto finale delle società ex EAGAT prevedono che tale personale sia trasferito a società dei gruppi EFIM, IRI ed ENI, in proporzione uguale per ciascuno dei tre enti di gestione, sembra opportuno impegnare il Governo con un ordine del giorno a disporre il trasferimento all'EFIM, contestualmente all'acquisizione senza corrispettivo della " Terme di Recoaro " di un numero di unità non inferiore a 10, degli attuali dipendenti ex EAGAT.

La mia richiesta è motivata dal fatto che con il trasferimento dell'azienda di imbottigliamento quelle unità risulterebbero esuberanti rispetto alle residue esigenze della liquidazione.

\* \* \*

Riprendendo il discorso della legge n. 641 del 1978 è opportuno sottolineare, in specie, alcuni adempimenti del Comitato che diventarono titolare delle azioni delle società controllate dall'EAGAT, incamera i finanziamenti già stanziati di 12 miliardi, mentre in data 7 dicembre 1978 trasferisce, con procura speciale, la gestione delle società ex EAGAT

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'EFIM. La stessa legge n. 641 prevede, inoltre, l'emanazione di un provvedimento legislativo per l'inquadramento delle società di imbottigliamento di acque minerali nell'EFIM e il trasferimento alle regioni, e da queste agli enti locali, delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali ivi compresi le attività e i patrimoni ospedalieri.

Successivamente la legge n. 833 del 1978 di riforma sanitaria, all'articolo 36 dichiara le aziende termali ex EAGAT presidi e servizi multizonali delle USL nel cui territorio sono ubicate e li destina agli enti locali entro il 31 dicembre 1979.

A questi adempimenti non è stato dato ancora corso.

Per la migliore valutazione del provvedimento in esame sembra opportuno richiamare i gravi problemi finanziari che pesano sulle società interessate se si consideri che nel 1978 la dotazione assicurata al Comitato di liquidazione era appena di 12 miliardi, oggi completamente esauriti a seguito di investimenti effettuati a vantaggio delle società del gruppo per oltre 30 miliardi. A distanza di quattro anni le aziende sono al collasso finanziario, sicchè Acqui, Salsomaggiore, Sibarite e Santa Ceprea non sono in grado di procedere alla erogazione delle retribuzioni correnti, mentre tutte le altre aziende assicurano solo acconti al personale. Aggiungo che nessuna delle tredici aziende è in grado di assumere, per la stagione 1983, gli addetti stagionali con il pericolo di mettere in forse la propria attività.

È da tenere presente che alle tredici aziende termali sono interessati 1.085 dipendenti fissi e 2.085 stagionali con un fatturato di 56 miliardi.

È da considerare che l'attività termale mette in movimento una economia indotta a cui sono interessate oltre 2.300 aziende alberghiere con 14.000 addetti e 4.135 aziende commerciali con circa 10.000 addetti; complessivamente, quindi, la forza lavoro diretta ed indiretta è di circa 27.000 addetti.

Un problema da considerare è quello delle cure che sono andate progressivamente diminuendo per quanto riguarda le cure paganti, mentre sono fortemente aumentate

quelle convenzionate. Infatti, nell'anno 1975 su 9.745.000 cure singole le paganti sono state il 36 per cento contro il 64 per cento delle convenzionate. Nel 1982 il rapporto si dilata, sicchè su 8.500.000 cure singole le paganti scendono al 12 per cento mentre le convenzionate salgono all'88 per cento, a carico del servizio sanitario nazionale che non è nelle condizioni di far fronte regolarmente ai suoi impegni.

Concludendo sui problemi economici:

la clientela pagante è scesa dal 36 per cento al 12 per cento, mentre la convenzionata è salita dal 66 per cento all'88 per cento;

il Ministro della sanità non ha riconosciuto alle tariffe convenzionate un aumento almeno pari all'indice d'inflazione annuo;

in sei anni le tariffe sono state decurtate di circa il 33 per cento in termini reali;

la clientela privata pagava e paga anticipatamente mentre il servizio sanitario nazionale paga le prestazioni dei propri assistiti con un anno di ritardo;

gli oneri finanziari per il solo 1982 sono stati di 3,5 miliardi;

infine, le perdite che nel 1982 sono state di 8 miliardi, nel 1983 saliranno ad oltre 10 miliardi di lire.

Da tutte le considerazioni esposte si evince che per l'imminente apertura della stagione 1983 sono indispensabili finanziamenti per 15 miliardi ripartiti in:

8 miliardi a copertura perdite 1982;

7 miliardi per indispensabili interventi sugli impianti e per l'assunzione del personale stagionale.

\* \* \*

Ritenendo validi i motivi che hanno ispirato il provvedimento di legge al nostro esame ed in particolare l'obiettivo di avviare a definitiva sistemazione il settore termale pubblico nel nostro Paese, di cui il presente disegno di legge costituisce un primo passo, invito il Senato ad esprimere la propria approvazione.

ROSA, relatore

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

13 aprile 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

Dissentono i rappresentanti del Gruppo comunista.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

In applicazione del quarto comma, lettera *b*), dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, le partecipazioni azionarie nella Terme di Recoaro S.p.A. sono trasferite all'EFIM-Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera da parte del Comitato di liquidazione, istituito dall'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, e da parte della Società napoletana per le Terme di Agnano S.p.A. previo trasferimento al suddetto Comitato di liquidazione, al valore nominale, della partecipazione posseduta dalla Terme di Recoaro S.p.A. nella Fonti di Recoaro S.p.A.

## Art. 2.

I trasferimenti di cui all'articolo 1 sono attuati senza corrispettivo; quello della Terme di Recoaro S.p.A. è registrato dall'EFIM in aumento del proprio fondo di dotazione per importo pari al valore nominale delle azioni trasferite ridotto della minusvalenza emergente a seguito del trasferimento al Comitato di liquidazione, senza corrispettivo, della partecipazione nella Fonti di Recoaro S.p.A.

## Art. 3.

L'EFIM subentra, nei confronti degli Istituti creditori, nelle garanzie prestate dal soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende termali EAGAT a favore della Terme di Recoaro S.p.A. eventualmente ancora sussistenti al momento del trasferimento.

## Art. 4.

Il Comitato di liquidazione istituito dall'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, è autorizzato ad utilizzare — in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, penultimo comma, della legge 15 giugno 1978, n. 279, e nel limite di 15 miliardi di lire — le attuali disponibilità della gestione liquidatoria per integrare le disponibilità del Comitato di liquidazione dell'EAGAT di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, per fare fronte alle necessità finanziarie derivanti dalla liquidazione e dalla gestione delle aziende termali.

Il Comitato di liquidazione dell'EAGAT rende il conto, entro tre mesi dal termine della liquidazione, al Ministro delle partecipazioni statali dell'utilizzo delle somme come sopra ricevute, che lo approva con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

## Art. 5.

Per la promozione di un organico piano di sviluppo dei territori termali e delle potenzialità dei territori con risorse idro-termali non adeguatamente utilizzate è costituito un comitato tecnico consultivo e di coordinamento per lo sviluppo del termalismo.

Detto comitato, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto da rappresentanti delle regioni, dei Ministeri delle partecipazioni statali, della sanità e del turismo e dello spettacolo, dell'Associazione nazionale comuni d'Italia e delle associazioni rappresentative delle aziende termali pubbliche e private, formula proposte per il coordinamento delle iniziative di promozione e di sviluppo dei territori termali

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e per la predisposizione di specifici piani di intervento.

Le aziende termali già inquadrate nel disciolto EAGAT sono tenute a presentare i loro piani di risanamento al comitato di cui al primo comma entro due mesi dalla sua costituzione.

## Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.